



CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - C.P.I.A. BAT - ANDRIA
Prot. 0000356 del 16/02/2021
02-10 (Uscita)

Al personale docente e non docente
Ai corsisti

Alla RSU
Alle OO.SS.

Al Sito d'Istituto
All'Albo

Oggetto: regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 10 febbraio 2021 ("Protocollo");

EMANA

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

ARTICOLO 1

Il diritto di sciopero

Il diritto di sciopero è regolato dalla legge n. 146/90 e per il comparto scuola in modo specifico dal nuovo Accordo integrativo nazionale sottoscritto tra ARAN e OO.SS in data 2.12.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021.



ARTICOLO 2

Prestazioni indispensabili

L'art. 2 del nuovo Accordo evidenzia che i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono:

- a. istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. i, comma 2, lett. D) della L. n. 146/1990;
- b. igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
- c. attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
- d. erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

ARTICOLO 3

Contingenti

In relazione a quanto indicato nell' Accordo del 2.12.2020 e secondo quanto concordato nel Protocollo del 10.2.2021, i servizi pubblici essenziali nel CPIA BAT e i relativi contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni di cui all'art.1 sono i seguenti:

- a. ISTRUZIONE SCOLASTICA:**
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; (Contingente: i docenti dei consigli delle classi coinvolte; n. 1 assistente amministrativo nella sede di scrutinio; n. 1 collaboratore scolastico per ciascun PES);
a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative; (Contingente: n. 1 collaboratore scolastico per ciascuno PES);
- b. IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE:**
b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; (Contingente: n. 1 collaboratore scolastico per ciascun PES);
- c. ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO:**
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; (Contingente: n. 1 assistente amministrativo nella sede amministrativa; n. 1 collaboratore scolastico per ciascun PES);
- d. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO:**
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni



SEDE AMMINISTRATIVA

Via Comuni di Puglia, 4 - 76123 Andria (BT) - Tel. 0883.246541
Codice Fiscale 90102140721 - Codice Ministeriale BAMM301007 - Codice Univoco UF4ZBE
email: bamm301007@istruzione.it - PEC: bamm301007@pec.istruzione.it

per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. (Contingente: DSGA, n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico nella sede amministrativa).

ARTICOLO 4

Comunicazioni

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma precedente - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 4 della presente intesa.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.
4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

ARTICOLO 5

Misure organizzative

Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

ARTICOLO 6

Tempi e durata

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di **60 ore annue** individuali (equivalenti a **12 giorni per anno scolastico**) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe (Clausola sperimentale);
2. Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.



ARTICOLO 7

Criteri di individuazione del personale

1. I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:
 - a. Volontarietà;
 - b. Ordine della graduatoria d'istituto partendo dal più basso nella graduatoria interna d'istituto;
 - c. Rotazione del personale escludendo dall'individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale individuato nel contingente nella precedente azione di sciopero.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo FARINA
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)